

Agevolazioni fiscali e contributive – l’istituzione della zona franca urbana

Stefano Belardinelli
Dottore Commercialista

Tolentino 9 ottobre 2017



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Macerata e Camerino**



Istituzione della zona franca urbana

L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Cosa prevede

L'intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.

Cosa prevede

I titolari di reddito da lavoro autonomo e d'impresa potranno presentare domanda di accesso ai benefici a partire dal 23 ottobre 2017.

L'accesso alle agevolazioni è rivolto non soltanto ai soggetti residenti e con attività già avviate, ma anche a coloro che decideranno di aprire un'attività all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2017.

Chi può beneficiare dell'agevolazione

- Imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive.
- Titolari di reddito di lavoro autonomo, quali datori di lavoro, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

I titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell'accesso all'esonero contributivo devono aver presentato, alla data di presentazione dell'istanza, la dichiarazione di inizio attività.

Chi può beneficiare dell'agevolazione

Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive, devono dimostrare di aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre:

- a) dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, con riferimento ai soggetti beneficiari localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016;
- b) dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, con riferimento ai soggetti beneficiari localizzati nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.

Ai fini di cui sopra, per “fatturato” si intende l’ “ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è desumibile dal quadro “RS” dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Il predetto requisito per l'accesso alle agevolazioni non si applica ai soggetti che hanno avviato l'attività in data successiva al 1° settembre 2015, relativamente ai soggetti che ricadono nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), ovvero al 1° febbraio 2016, per ciò che attiene ai soggetti rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b).

I titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell'accesso all'esonero contributivo devono aver presentato, alla data di presentazione dell'istanza, la dichiarazione di inizio attività.

In cosa consiste

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: alle imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede – ovvero, nelle sedi, in caso di soggetti “plurisede” – ove è svolta l'attività all'interno della zona franca urbana.

L'esonero di cui alla presente lettera d) spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di lavoro autonomo.

In cosa consiste

Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il codice e/o la descrizione dell'attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche un'attività riconducibile al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile.

A tal fine, si ritiene che un "criterio giuridico" idoneo possa essere quello della "contabilità separata", mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resta confinato nell'ambito dell'attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

In cosa consiste

Esenzione dalle imposte sui redditi:

è esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018).

L'esenzione in argomento non può essere utilizzata dalle imprese per beneficiare del pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli sopra richiamati.

Il limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana e che nello stesso territorio svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria.

In cosa consiste

Esenzione dalle imposte sui redditi:

E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa nei periodi di imposta 2017 e 2018. Tale esenzione non può essere utilizzata per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli sopra richiamati.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano:

- le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
- i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. La quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

In cosa consiste

Esenzione IRAP:

per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Esenzione IMU:

per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per ciascuno dei due periodi d'imposta ammessi (2017 e 2018).

Modalità di presentazione dell'istanza

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni possono essere presentate a decorrere **dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.**

Le istanze sono presentate con le modalità telematiche sulla base di apposito modello.

Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina né vantaggi né penalizzazioni nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

Modalità di presentazione dell'istanza

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni possono essere presentate mediante apposito modello di cui alla circolare n. **114735 del 15 settembre 2017.**

Modalità di concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti “de minimis” n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

- a) di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

L'importo dell'agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili, di cui al paragrafo 5, tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis n. 1407/2013 e n. 1408/2013, al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall' “impresa unica” nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Modalità di concessione delle agevolazioni

Il principio del de minimis si basa sul fatto che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti di piccola entità alle imprese, definiti dalla UE “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamenti UE della Commissione n. 1407/2013 e 1408/2013.

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di tre esercizi, i 200.000 euro.

Per stabilire se un'impresa può ottenere un'agevolazione in regime de minimis occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.

Compilazione Istanza

Allo scopo di adeguare l'importo dell'agevolazione al differente carico fiscale e contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, anche tenuto conto della eterogeneità della platea dei potenziali beneficiari (imprese di qualsiasi dimensione, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo), i medesimi soggetti dovranno indicare, nell'istanza, l'importo dell'agevolazione richiesta, da commisurare all'ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018).

A chiarimento di quanto previsto al paragrafo 8 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, riportate al paragrafo 5 della stessa circolare, sarà effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell'importo dell'agevolazione richiesta indicato nell'istanza.

Il predetto riparto, come stabilito dall'articolo 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013 (decreto al quale la norma di legge rinvia), è di tipo proporzionale e sarà, conseguentemente, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili per l'intervento tra tutti i soggetti ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle predette risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dai medesimi soggetti, come risultante dalle istanze presentate.

Ai fini di cui sopra, si riporta, in allegato alla presente circolare, il nuovo modello di istanza per l'accesso alle agevolazioni, che sostituisce, pertanto, il modello di istanza allegato alla circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

Compilazione istanza – previsione agevolazione

Al fine di orientare la richiesta e di uniformare le modalità di compilazione dell'istanza in modo da commisurare l'agevolazione al previsto carico fiscale e contributivo del richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018), il soggetto istante procede alla determinazione dell'importo della agevolazione da richiedere tenendo conto, in via generale, delle seguenti indicazioni:

$$Agev = (IR + Irap + Imu + CP) \times 2$$

dove,

Agev = l'importo dell'agevolazione richiesta dal soggetto istante;

IR = il maggiore tra l'importo delle imposte sui redditi dovute dal soggetto richiedente relativamente al periodo di imposta 2016 e quello delle medesime imposte riferite al periodo d'imposta 2015;

Irap = il maggiore tra l'importo dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dal soggetto richiedente, relativamente al periodo di imposta 2016 e quello della medesima imposta dovuta in relazione al periodo d'imposta 2015;

Imu = l'importo dell'imposta municipale propria dovuta, con riferimento al periodo d'imposta 2016, dal soggetto richiedente con riferimento agli immobili situati nel territorio della *zona franca urbana*, posseduti e utilizzati dal medesimo soggetto per l'esercizio dell'attività d'impresa;

CP = il maggiore tra l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 3, lettera d), della circolare riferiti al periodo d'imposta 2016 e quello dei medesimi contributi riferiti al periodo d'imposta 2015.

Compilazione istanza – previsione agevolazione

I titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini della determinazione dell'importo richiesto dell'agevolazione, devono valorizzare esclusivamente il parametro *CP*. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo di nuova o recente costituzione od operatività, per i quali i periodi d'imposta 2015 e 2016 non siano ritenuti significativi in ragione della fase di avvio dell'attività, determinano l'importo dell'agevolazione richiesta sulla base di una realistica e congrua stima del carico fiscale e contributivo, con riferimento alle imposte e ai contributi di cui al paragrafo 3 della circolare, per i periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018).

2 Allegato presente nel caso di impresa controllata e/o controllante o in caso in cui all'impresa siano stati concessi, nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti "de minimis".

Particolarità

Resta fermo il computo del reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'articolo I del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Problematiche varie

Imprese con sede e organizzate all'interno della ZFU, ma che prestano servizi o realizzano opere all'esterno della ZFU (es. artigiani, imprese edili, imprese impiantistiche, ecc.).

Redditi soggetti a sistemi di tassazione sostitutiva (es. regime forfettario con imposta sostitutiva unica).

Applicazione e calcolo de minimis

Confronto con altre ZFU – Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia obiettivo convergenza e L'Aquila

Sisma centro Italia solo due anni: 2017 e 2018

Obiettivo convergenza DM 10 aprile 2013

Art. 9 Esenzione dalle imposte sui redditi

1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, nei limiti delle seguenti percentuali:

- a) 100% (cento per cento), per i primi cinque periodi di imposta;
- b) 60% (sessanta per cento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- c) 40% (quaranta per cento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- d) 20% (venti per cento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.



Confronto con altre ZFU – Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia obiettivo convergenza e L'Aquila

DM 10 aprile 2013

Art. 13 Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta per cento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

- a) 100% (cento per cento), per i primi cinque anni;
- b) 60% (sessanta per cento), per gli anni dal sesto al decimo;
- c) 40% (quaranta per cento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- d) 20% (venti per cento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.



Confronto con altre ZFU – Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia obiettivo convergenza

Il DM 5 giugno 2017 pubblicato in G.U. il 6 ottobre 2017 n. 234 che integra il DM 10 aprile 2013 estende le agevolazioni ai professionisti (art. 1 comma 2 DM 5 giugno 2017)

ZFU sisma cento Italia avrebbe bisogno dello stesso trattamento.

Proposte di emendamento all'art. 46 DL 50/2017

Ipotesi 1

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
- e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori a carico del titolare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Al comma 3, il termine 31.12.2017 è sostituito con 31.12.2018.

Il comma 4 è sostituito dal presente: Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre successivi.

Il comma 5 è sostituito dal presente: La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis.

Proposte di emendamento all'art. 46 DL 50/2017

Altre ipotesi da formulare

Modifica tempistiche tipo L'Aquila: non solo 2017 e 2018, ma almeno un decennio (la ricostruzione non avverrà prima).

Particolarità da correggere: il periodo di raffronto per quantificare la riduzione col fatturato 1/09/2016 – 31/12/2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

È evidente che per gran parte dei comuni marchigiani ha prodotto danni dal 26 ottobre 2016, non si capisce perché vi dovrebbe essere stata una riduzione di fatturato dal 1/09/2016 al 26/09/2016. Per i comuni inseriti successivamente (allegato 2) si dovrebbe far riferimento al periodo che va dal 1/11/2016 al 31/12/2016 e non precedentemente.